

Codice A1103A

D.D. 16 luglio 2026, n. 616

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 45/1989 - (TR. M. S., O. in S. L. G. s.s. - acc. 580 e 578/2026 - Fasc. n. 1/VID2021).



ATTO DD 616/A1103A/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 45/1989 – (TR. M. S., O. in S. L. G. s.s. - acc. 580 e 578/2026 – Fasc. n. 1/VID2021).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 00126620/2021 dalla Regione Carabinieri forestale “Piemonte” – Stazione di CCF STAZIONE CANELLI, a carico della signora *omissis* in qualità di trasgressore e rappresentante della *omissis*, obbligata in solido (intestataria dei terreni), nei confronti dei quali, con processo verbale n. 27/2021 del 10.09.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti sui terreni al FOGLIO 12 MAPPALI 182, 414, 503, 514, 653 nel Comune di ROCCAVERANO, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:
violazione degli artt. 1L.R. 45/1989 Art. 1, relativo al divieto di trasformazione o modificazione d'uso del suolo in assenza di autorizzazione sui terreni al FOGLIO 12 MAPPALI 182, 414, 503, 514, 653 nel Comune di ROCCAVERANO, da prato stabile in coltivo con impianto di nocciolo (area di intervento pari a 22,000 mq).

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 mentre ha presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

considerata la nota del comune di Roccaverano, prot. 1896 del 22/07/2021 che classifica i mappali 182-414-503-514-653 del medesimo Fg. 12 quali aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

visto gli scritti difensivi;

considerato che il trasgressore nelle proprie difese non ha escluso la paternità dei lavori accertati, piuttosto l'ha confermata sostenendone la liceità e producendo un'autorizzazione da parte del Comune di Roccaverano (prot. 140/2015 del Comune di Roccaverano);

considerato che la stessa autorizzazione qualifica gli interventi autorizzati come "previsti dall'art. 2, c.1 let. a) della LR45/1989 (cioè come "a) interventi ed attività che comportino modificazione o

trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a diecimila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a cinquemila metri cubi");

ritenuto che gli scritti difensivi non contengano argomentazioni tali da dimostrare la liceità dei fatti : l'attività di impianto su un prato stabile è stata preceduta da quella di taglio (da qui l'accusa di trasformazione o modificazione d'uso del suolo) e l'autorizzazione ad analoghi lavori di estirpo e reimpianto di nocciueto in area soggetta a vincolo idrogeologico (prot. 140/2015 del Comune di Roccaverano), allegata agli scritti difensivi, si riferiva al foglio 12 p. 171-177-182-501-514-516-518-526, senza coinvolgere i mappali 414-503-653 del medesimo Fg. 12 (oggetto del taglio correttamente accertato come non autorizzato) e pertanto proprio per i mappali 414-503-653 è confermata l'assenza di titolo autorizzatorio relativamente alla trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico e, *a fortiori*, l'assoggettabilità dell'attività stessa, cioè l'estirpo ed il reimpianto di nocciueto, anche sugli altri terreni non autorizzati, alla preventiva (omessa) verifica di compatibilità con il sussistente vincolo idrogeologico;

ritenuto che la condotta in questione costituisca un "illecito permanente" poichè relativa ad un intervento realizzato senza mai aver conseguito la dovuta autorizzazione, quantomeno con rif. ai mappali 414-503-653 del Fg. 12;

richiamate le argomentazioni delle controdeduzioni rese dall'accertatore;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento;

richiamata la nota del settore tecnico regionale competente per territorio che conferma la ricostruzione dei fatti, il loro inquadramento come trasformazione d'uso del suolo e la conseguente rivelanza sotto il profilo sanzionatorio (classificazione 7.999.FOR/A1600A//2026A);

ritenuto che l'attività di estirpo e successiva piantagione di alberi costituendo una modificazione dello stato d'uso dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico implichi l'assoggettamento ad una autorizzazione all'intervento sotto il profilo della compatibilità al citato vincolo;

ritenuto prudenzialmente di dover detrarre dall'area di intervento accertata (22.000mq) quella oggetto dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico rilasciata da parte del Comune di Roccaverano (prot. 140/2015, pari a 194,76 mq) poichè in minima parte coincidente (relativamente alle particelle 182 e 514 del foglio 12);

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale degli atti di constatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato, pertanto, l'art. 13 della L.R. 45/1989 ove dispone "*Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazione o modificazione d'uso del suolo in zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici eseguite senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 620,00 per decara di terreno o frazione (ndr. 1000,00 mq uguale una decara), con minimo di euro 250,00, secondo le disposizioni di cui all' articolo 24 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;*

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ritenuto, nel caso di specie, sulla base del parere del settore tecnico competente, adeguata l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale in quanto ritenuta una condotta di gravità media;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1368/2025 e n. 1369/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione
39580/2026	578/2026	Spese di procedimento

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro **6.820,00** (fattore di gravità media pari a 310,00, moltiplicato per l'estensione di 22 decare) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in euro 10,61 a titolo di spese di procedimento ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alla sunnominata signora *omissis* trasgressore, rappresentante legale della *omissis* obbligata in solido (intestataria dei terreni), per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro **6.830,61** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti